

Determinazione n. 4/2003**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 7 febbraio 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1965, con il quale l'Ente Irriguo Umbro-Toscano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2001, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott. Manuela Arrigucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1998 al 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Manuela Arrigucci

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO PER GLI ESERCIZI 1998-2001

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo e funzioni istituzionali. – 2. Ordinamento e composizione organica. – 3. Personale. – 4. Attività. – 5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale. -
6. Considerazioni conclusive.

**RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO PER GLI ESERCIZI 1998-2001**

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo e funzioni istituzionali. – 2. Ordinamento e composizione organica. – 3. Personale. – 4. Attività. – 5. Risultati finanziari e situazione patrimoniale. -
6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato - in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - sull'Ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il referto attiene agli esercizi finanziari 1998 - 2001¹ e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti il periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

¹ L'ultimo referto presentato attiene al 1997, pubblicato in atti parlamentari, XIII legislatura, Doc. XV volume n. 236

1 – Quadro normativo e funzioni istituzionali

Nel rinviare alle precedenti relazioni l'esposizione, nel dettaglio, delle vicende istituzionali che hanno caratterizzato la vita dell'Ente fin dalla sua istituzione con la denominazione di "Ente per l'irrigazione della Valdichiana, delle valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana" (legge 18 ottobre 1961, n. 1048), si fanno qui solo brevi cenni in ordine all'attuale quadro istituzionale per una migliore comprensione dei risultati d'attività e di bilancio oggetto della presente relazione.

L'Ente, che ha sede in Arezzo, deve la sua attuale denominazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 411, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 6 novembre 1991, n. 352, recante : "Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione, e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".

Tale legge, oltre a prorogare l'operatività dell'Ente, originariamente fissata in trent'anni dalla legge istitutiva, fino al 30 dicembre 2001, ne ha rideterminato le competenze istituzionali dopo il trasferimento, a seguito del DPR 18 aprile 1979, delle funzioni amministrative, del personale e dei beni alle Regioni Toscana e Umbria nelle materie della bonifica idraulica e del miglioramento fondiario, divenute di competenza regionale, ai sensi del DPR n. 616/77.

Pertanto, le funzioni dell'Ente, espressamente definito dalla legge "persona giuridica di diritto pubblico", posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono dalla legge definite nel modo seguente:

- a) progettazione e realizzazione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione di acque, a scopo prevalentemente irriguo su concessione dello Stato;
- b) gestione e manutenzione di tali opere;
- c) svolgimento di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con la realizzazione delle opere sopra indicate;

d) realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana e di altri enti locali.

Venute meno le competenze in materia di bonifica, l'Ente ha finito per concentrare la sua attività nella progettazione ed esecuzione delle opere di completamento del Piano generale irriguo, elaborato nel corso del primo decennio di vita dell'Ente, affidate in concessione dal Ministero vigilante, nella gestione delle infrastrutture realizzate e nella conseguente erogazione di acqua per scopi prevalentemente irrigui.

Peraltro, negli esercizi finanziari in riferimento si può osservare un ulteriore incremento, con i conseguenti riflessi finanziari, dell'attività di gestione ed erogazione della risorsa idrica non solo per finalità irrigue (che, comunque, rimangono prevalenti, in conformità ai fini istituzionali dell'Ente), ma anche per scopi idropotabili, di regolazione dei bacini fluviali sottesi alle dighe realizzate e di carattere ambientale.

Ciò è stato possibile, sotto il profilo tecnico, a seguito del progressivo completamento delle principali opere irrigue e delle relative infrastrutture, che consentono all'Ente di assicurare l'erogazione di notevoli quantità di acqua; sotto il profilo amministrativo, a seguito di una serie di accordi con gli enti locali interessati con cui sono stati definiti il costo del servizio e le modalità della fornitura.

Con decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge 21 dicembre 2001, n. 441, recante : "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" il termine di scadenza dell'Ente, già prorogato dal d.l. 6 novembre '91 n. 352 di dieci anni, è stato prorogato di un ulteriore anno, cioè fino al 6 novembre 2002.

L'art. 69, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), modificando l'art. 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, conv. dalla legge 21.12.2001 n. 441, ha prorogato di un altro anno, cioè fino al 6 novembre 2003, il termine di scadenza dell'Ente.

Per quanto riguarda l'operatività dell'Ente nel periodo compreso fra la data di scadenza del 6 dicembre 2002 e l'adozione della legge finanziaria

2003, va rilevato che gli Organi dell'Ente erano stati invitati dal Ministero vigilante, nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo di proroga, "a proseguire l'espletamento di quegli adempimenti che si presentano assolutamente indifferibili e indispensabili onde evitare pregiudizi anche nei confronti dei terzi".

Considerato che tale disposizione consente all'Ente di operare ancora per un breve periodo, si pone, comunque, in termini di urgenza la questione del suo riordino o della sua eventuale trasformazione in società per azioni, secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 23, della legge finanziaria 2003, ovvero, in caso di liquidazione dell'Ente, quella dello strumento istituzionale e delle modalità più consoni per la gestione in futuro delle importanti opere pubbliche realizzate dall'Ente e per l'utilizzo ottimale delle conseguenti risorse idriche.

2. Ordinamento e composizione organica

L'ordinamento dell'Ente è definito dalla legge istitutiva, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e dallo statuto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 24 febbraio 1971 e approvato dall'allora Ministero per l'agricoltura e per le foreste in data 3 agosto 1971.

Sono organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti.

La menzionata legge n. 411/91 ha modificato profondamente la composizione degli organi, in particolare stabilendo che nel Consiglio d'amministrazione, nella Giunta e nel Collegio dei revisori dei conti siano adeguatamente rappresentate le Regioni nel cui ambito territoriale l'Ente opera.

Per analoghe ragioni sono previsti due vicepresidenti, uno in rappresentanza della regione Toscana, l'altro in rappresentanza della regione Umbria.

Per i componenti il consiglio d'amministrazione è prevista un'indennità di carica pari a lire 117.000 lorde mensili, maggiorata a lire 135.000 lorde mensili per i componenti dalla Giunta esecutiva. A tutti gli amministratori è corrisposto, altresì, un gettone di presenza di lire 60.000 lorde per la partecipazione ad ogni riunione degli organi collegiali.

Al Presidente spetta un'indennità di carica pari al trattamento economico corrisposto al Direttore generale, maggiorata del 20%.

Scaduto il Consiglio d'amministrazione nominato per il quinquennio 1993-98, con D.M. 12 ottobre 1998 n. 558 l'Ente, in vista del termine di scadenza della sua operatività, è stato commissariato. A tal fine l'incarico di commissario straordinario è stato conferito fino al 31.12.1998 al Presidente uscente.

Successivamente, con D.M. 11 maggio 1999 n. 608, è stato nominato un altro commissario straordinario, il quale tuttora riveste tale funzione. Recentemente, con D.M. n. 30599 dell'8 febbraio 2002 il commissario è stato affiancato da tre subcommissari con il compito di coadiuvarlo

nell'espletamento delle funzioni d'istituto, anche "in vista degli adempimenti da effettuare in previsione della trasformazione dell'ente in società per azioni".

La stessa indennità di funzione fissata per il Presidente è percepita dal Commissario straordinario, in conformità di quanto previsto dal D.M. n. 609 del 26 maggio 1999.

Il Collegio dei revisori dei conti è stato rinnovato nei tre componenti di nomina ministeriale con D.M. 12.10.1998 n. 559; successivamente con D.M. 18.1.99 n. 569 e D.M. 1.6.99 n. 616 sono stati nominati i componenti designati rispettivamente dalla Regione Umbria e dalla Regione Toscana.

L'indennità lorda mensile spettante ai componenti il Collegio è stata fissata nella stessa misura precedentemente attribuita, cioè lire 292.500 per il Presidente, lire 195.000 per i membri effettivi e lire 58.500 per i supplenti.

All'incertezza sul futuro istituzionale dell'Ente appare strettamente collegato il prolungarsi dell'attuale gestione commissariale, di cui non è previsto alcun termine di scadenza.

Tale situazione, che contraddice alla natura eccezionale e transitoria dell'istituto commissariale, non può che essere censurata in questa sede perché in contrasto con il principio di autonomia e di rappresentanza degli interessi, di cui sono portatori, nelle materie di competenza, i soggetti, pubblici e privati, che siedono nel Consiglio d'Amministrazione.

Va, inoltre, rilevato che, anche per la menzionata situazione di incertezza istituzionale, l'ordinamento dell'Ente non è stato ancora adeguato ai principi introdotti dal D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla separazione fra funzioni di indirizzo e attività di gestione.

A tal riguardo, su sollecitazione del Ministero vigilante, l'Ente ha recentemente elaborato e trasmesso per l'approvazione al Ministero vigilante uno schema di nuovo statuto volto a ridisegnare le funzioni degli organi dell'Ente ed i compiti della dirigenza in conformità dei principi introdotti dai recenti provvedimenti legislativi di riforma delle pubbliche amministrazioni.

3. Personale

Il personale dell'Ente ("Ente preposto a servizio di pubblico interesse", a termini della Legge 20 marzo 1975 n.70) è soggetto alla normativa concernente gli enti pubblici non economici.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1998-2001, a seguito di contrattazione decentrata, è stato recepito dall'Ente con delibera commissariale n. 112 del 20.5.1999 ed ha comportato la classificazione del personale nelle nuove aree ivi previste secondo il seguente prospetto:

Classificazione del personale per livelli
prima del CCNL 1998-2001

Classificazione del personale per aree secondo il
CCNL 1998-2001 a decorrere dal 17.2.1999

Direttore generale	(1)	Direttore Generale	(1)
Dirigente	3	Dirigente	3
X livello	4	Area professionale	4
IX livello	1	Area C – pos. C4	1
VIII livello	17	- pos. C3	17
VII livello	24	- pos. C1	24
VI livello	4	Area B – pos. B2	4
V livello	15	- pos. B1	15
IV livello	6	Area A – pos. A2	6
Totale	74+(1)	Totale	74+(1)

Le selezioni interne per il passaggio dei dipendenti nelle varie posizioni ordinamentali ed economiche, secondo quanto previsto dal contratto, hanno riguardato gran parte del personale e si sono concluse nel 2001.

Con delibera n. 364 del 6 ottobre 1999 l'Ente ha rideterminato la propria pianta organica in relazione alle attuali esigenze gestionali, a mente dell'art. 6 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 23, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80.

La nuova pianta organica ha comportato una riduzione del personale da 74 a 60 unità, in conformità delle indicazioni ministeriali che impongono una dotazione di personale (distribuito nelle varie aree e qualifiche) adeguata ad un costo che non superi quello accertato al 31.12.1997.

In particolare è stata prevista la riduzione da 3 a 2 dei posti di dirigenti e l'aumento da 4 a 5 dei posti dell'area professionale.

La consistenza del personale in servizio si è andata riducendo di anno in anno, per cui il personale complessivo a fine 2001 era pari a 47 unità, cioè 13 in meno rispetto a quanto previsto dalla nuova pianta organica.

Pare utile ricordare che nel periodo 1995/2001 non solo non è mai stato interamente coperto l'organico, ma si è registrata una costante diminuzione del personale effettivo che è passato da 66 a 47 unità, con una contrazione di quasi un terzo del personale in servizio, come dimostrato dal prospetto che segue:

ANNO	PIANTA ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO	DIFFERENZA ORGANICO (-)	DIFFERENZA CON ESERCIZIO 1995
1995	74(+1)	66	9	0
1996	74(+1)	61	14	5
1997	74(+1)	61	14	5
1998	74(+1)	60	15	6
1999	74(+1)	55	20	11
2000	60(+1)	52	8	14
2001	60(+1)	47	13	19

Il 1° gennaio 2002 è stato anche collocato a riposo uno dei due dirigenti ed il relativo posto è tuttora vacante.

La costante riduzione della consistenza totale del personale che si è registrata negli ultimi sei anni se, da un lato, ha comportato un significativo contenimento della spesa corrente, dall'altro, pone l'Ente nella necessità di soddisfare quanto prima l'esigenza di nuove assunzioni soprattutto di personale specificamente qualificato nei settori di competenza per consentirle di far fronte adeguatamente ai propri impegni istituzionali.

Al 31 dicembre 2001 le 47 unità di personale in servizio, oltre il Direttore Generale (il cui rapporto è regolato da contratto individuale ai sensi della legge 70/75), risultano ripartite nei vari livelli come riportato nella tabella che segue: